

## **DETERMINAZIONE**

**N° 00614 DEL 04.06.2020**

**DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI**

**OGGETTO:** procedimento n° 242/2010 – Trib CS – Q.F.+1/AOCs – Liquidazione CTU (fasc 1001)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Commissario Straordinario dott.ssa Giuseppina Panizzoli, con Deliberazione n° 295 del 10.09.2019, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

## **Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**

### **PREMESSO**

che questa Azienda, a conclusione di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa triennale per Responsabilità Civile verso Terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che in data 25.11.2009 acquisita al prot. n° 19152, perveniva richiesta di risarcimento da parte dei Sig.ri Q.F. e P. A., per i danni che gli istanti asserivano avesse subito la di loro figlia Sig.ra Q.M.F. a seguito di trattamenti sanitari erogati presso il P.O. Annunziata;

che la richiesta di risarcimento danni è stata ritualmente trasmessa, per mezzo di General Broker Service S.p.A., alla Compagnia di Assicurazioni con nota prot. n° 19431 del 30.11.2009;

che con atto di Citazione acquisito al protocollo aziendale n° 1001 del 20.01.2010 i Sig.ri Q.F. e P. A., hanno convenuto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n°185 del 10/08/2011 l'impresa FARO Assicurazioni S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che, pertanto, l'Azienda ha provveduto in proprio alla costituzione in giudizio;

che il Commissario Liquidatore di Faro Assicurazioni S.p.A., per tale sinistro, aveva a suo tempo previsto l'ammissione condizionata di €. 62.000,00;

che il procedimento di primo grado si è concluso con sentenza n° 1766/2018 del Tribunale di Cosenza con la quale il Giudice, dott.ssa Carmen Misasi, ha rigettato la domanda degli istanti e compensato le spese di lite;

che con nota pec del 10.02.2020, l'avv. Rosamaria Nucci, in nome proprio e per conto degli altri eredi del CTU dr Francesco S. Nucci, ha chiesto il pagamento del compenso relativo alla Consulenza espletata nel giudizio di che trattasi, detraendo dall'importo indicato nel Decreto di liquidazione, pari ad € 1.229,03 la somma di € 350,00 già versata dalla controparte in sede di avvio delle operazioni peritali;

che occorre pertanto pagare agli aventi diritto, Sig.ri F.L., R.G.N. e all'avv. Rosamaria Nucci, in qualità di eredi del dr. Francesco S. Nucci la somma di **€ 879,03** al netto dell'acconto versato dalla controparte in corso di giudizio, ripartita per tre;

che alla spesa complessiva di **€ 879,03** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2020 conto n° 20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per lo scioglimento della riserva e l'inserimento nello stato passivo della procedura;

che, inoltre si dovrà procedere all'azione di regresso nei confronti dei Sig.ri Q.F. e P.A per l'importo di € 264,06;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

## **DETERMINA**

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere alla Sig.ra F.L. la somma di **€ 293,01**, al Sig. R.G.N. la somma di **€ 293,01** e all'avv. Rosamaria Nucci **€ 293,01**, in esecuzione del Decreto di liquidazione depositato in data 19.08.2013 nella Cancelleria del Tribunale di Cosenza, in esito al giudizio n° 242/2010 RGAC;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 879,03** IVA compresa, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 Bilancio 2020;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di rendicontare la somma pagata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

di procedere all'azione di regresso nei confronti dei Sig.ri Q.F. e P.A per l'importo di € 264,06;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

### **Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa L. Sirianni

### **Il Direttore dell'UOC**

**Affari Generali**

Dott. Vincenzo Scoti

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

## SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)